

ACCERTAMENTI PRESUNTIVI: PROBLEMATICHE E CONSEGUENZE

a cura di
Prof. Avv. Sebastiano Maurizio Messina

ATTIVITA' DI CONTROLLO: PRINCIPI GENERALI

Nota n. 153551 del 29.10.2010 Direttore Agenzia Entrate

- *«Lei, anche se mi inchioderà su queste carte come un Cristo, lei è un uomo», conclude il capomafia rivolgendosi al capitano dei Carabinieri che lo sta arrestando, il quale, assai sorpreso, gli chiede di rimando: «Perché?». «Perché» disse don Mariano «da questo posto dove lei si trova è facile mettere il piede sulla faccia di un uomo: e lei invece ha rispetto».*
- Con un richiamo letterario al Giorno della Civetta di Leonardo Sciascia, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera conclude la nota indirizzata agli Uffici, invitando gli stessi al massimo rispetto nei confronti dei contribuenti ed a non abusare del proprio potere.

ACCERTAMENTO ANALITICO IMPOSTE DIRETTE

art. 39 , co. 1, lett. a, b e c, del d.p.r. 600/73

- se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al comma 1 dell'articolo 3;
- in caso di inesatta applicazione TUIR;
- se l'incompletezza, la falsità e l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta **in modo certo e diretto** dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio;

PRESUPPOSTI INDUTTIVO PURO

ART. 39, Comma 2, D.P.R. 600/73

in deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie **comunque raccolti** o venuti a sua conoscenza, con facoltà di **prescindere in tutto o in parte** dalle risultanze del **bilancio** e dalle **scritture contabili** in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma:

ACCERTAMENTO INDUTTIVO PURO

Presupposti art. 39, co. 2, d.p.r. n. 600/73

- a) quando il reddito d'impresa **non** è stato indicato nella dichiarazione;
- b) (abrogato)
- c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il contribuente **non ha tenuto o** ha comunque sottratto all'ispezione una o più delle scritture contabili prescritte dall'art. 14 ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore;
- d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così *gravi, numerose e ripetute* da rendere **inattendibili** nel loro complesso le scritture stesse per *mancaza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica*.

EFFETTI

RICOSTRUZIONE DEI RICAVI SULLA BASE DEI DATI CONTABILIZZATI E DICHIARATI

Il giudice può basarsi anche sulla ricostruzione induttiva dei ricavi derivata da un'indagine dei dati del contribuente (prezzi praticati, acquisti, magazzino medie ponderate) e servono concrete prove contrarie (Cass., n. 5786 del 6 febbraio 2008)

Recepimento dati contabili

Sono "importati" tutti i dati (o i più significativi) riguardanti il periodo oggetto di controllo (rimanenze, acquisti, etc.)

Confronto con il contribuente

Avviene la ricezione delle dichiarazioni di parte in ordine alla produzione, agli sconti, agli sfridi, etc (ad esempio, composizione piatti e prezzi praticati)

ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO

PRESUPPOSTI

art. 39, co. 1, lett. d), d.p.r. 600/73

incompletezza, falsità e inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati *risultante*

- a) dalle ispezione delle scritture contabili
- b) dal controllo della veridicità delle registrazioni sulla scorta delle fatture e degli altri documenti relativi all'impresa
- c) dai dati e notizie raccolti dall'Ufficio

L'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla ***base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.***

ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO

Effetti

Ha ad oggetto la ricostruzione di **singoli elementi attivi e passivi**, non del reddito nella sua totalità

È effettuata **sulla base delle risultanze di bilancio**

ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO PRESUPPOSTI - art. 62 sexies d.l. 331/93

le rettifiche di singole poste del reddito possono essere fondate ***gravi incongruenze*** tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili:

- a) dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta
- b) dagli studi di settore

In tale ipotesi la rettifica **involge la globalità del reddito di impresa** dichiarato dal contribuente.

IL TOVAGLIOMETRO

È verosimile ricavare dal numero dei tovaglioli usati il numero dei pasti consumati, pur dovendosi, del pari ragionevolmente, sottrarre i tovaglioli normalmente utilizzati per altri scopi
(Cassazione, n. 8869 del 2007)

BOTTIGLIOMETRO

CASSAZIONE N. 17408 DEL 2010

- Il percorso argomentativo secondo cui, per ogni pranzo, il cliente di turno adoperi un solo tovagliolo e, quindi, il numero “netto” dei tovaglioli usati (cioè non comprendente quelli utilizzati per scopi diversi, come i pasti dei dipendenti) costituisce la reale rappresentazione dei pranzi effettivamente “serviti”, può essere naturalmente trasferito al consumo di bottiglie di acqua minerale.
- Per la Cassazione *“il consumo dell’acqua minerale deve ritenersi un ingrediente fondamentale, se non addirittura indispensabile, nelle consumazioni effettuate sia nel settore del ristorante che della pizzeria”*.

CASSAZIONE N. 17408 DEL 2010

BOTTIGLIOMETRO

- L'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento induttivo, non solo quando la dichiarazione del contribuente non sia congrua con gli studi di settore, ma anche **quando sussistano gravi incongruenze** tra i ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività. Tali incongruenze sono legittimamente **ravvisabili quando, come nel caso, la quantità di acqua minerale consumata** nell'esercizio di attività di ristorante-pizzeria sia particolarmente eccedente in quantità da quella che mediamente può essere consumata dai singoli avventori, tenuto anche conto di una percentuale, calcolata nella misura del 30%, a causa di dispersione per usi vari.

Inattendibilità scritture contabili: presupposto per il metodo “misto” e per quello “induttivo” puro

Corte di Cassazione n. 4013 del 19.2.2010

L'accertamento dei maggiori ricavi d'impresa può essere affidato alla considerazione della **difformità della percentuale di ricarico applicata dal contribuente rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza** (nel caso di specie 81 punti percentuali), sempre che essa raggiunga livelli di irragionevolezza tali da privare, appunto, la documentazione contabile di ogni attendibilità. L'A. f. è legittimata a procedere alla rettifica dei redditi d'impresa delle persone fisiche con il metodo analitico-induttivo sulla base ex della considerazione della **difformità** della percentuale di ricarico applicata dal contribuente rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza **soltanto se essa raggiunge livello di abnormità e irragionevolezza tali da rendere la documentazione contabile inattendibile.**

PERCENTUALI DI RICARICO

prova

Corte di Cassazione n. 10960/2007 e 18020/2009

I **valori percentuali** medi del settore non rappresentano un "fatto noto" storicamente verificato, sul quale è possibile fondare una presunzione di reddito ex art. 2727 del codice civile, ma, piuttosto, il risultato di una **estrapolazione statistica** di una pluralità di dati disomogenei, che fissa soltanto una **regola di esperienza**. Pertanto tali valori, se non confortati da altre risultanze, sono inidonei ad integrare i presupposti di cui all'art. 39 non costituendo presunzioni "gravi e precise", in quanto indicano, diversamente dai risultati valutativi emergenti da medie elaborate con riferimento all'andamento economico della specifica impresa interessata, solo in via ipotetica la redditività dell'impresa".

PERCENTUALI DI RICARICO

Corte di Cassazione n. 21147 dep. 2 ottobre 2009

I **valori percentuali** medi del settore rappresentano una presunzione semplice grave, precisa e concordante quando *"le difformità delle percentuali applicate in concreto rispetto a quelle mediamente riscontrate nel settore di appartenenza, presentino uno scostamento che renda del tutto non credibile il risultato della dichiarazione"*.

Nel caso di specie: ricarico da scritture contabili

| | |
|------|--|
| 99% | dati statistici e prezario |
| 180% | scostamento |
| 81% | conseguenza: inattendibili i ricavi dichiarati |

MEDIA ARITMETICA O PONDERATA?

Corte di Cassazione Sent. n. 26312/2009

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice del merito, il quale dovrà rivalutare l'intero materiale probatorio, tenendo conto dei seguenti principi di diritto:

- a) la regolare tenuta delle scritture contabili non è di ostacolo all'accertamento induttivo;
- b) la semplice media aritmetica non ponderata è legittimamente utilizzabile per la ricostruzione della percentuale di ricarico, quando non ricorrono le condizioni sopra specificate (disomogeneità degli articoli e dei ricarichi), la cui prova è a carico del contribuente.**

LA RILEVANZA DEL BROGLIACCIO prova e presupposto di inattendibilità

Corte di Cassazione Sent. n. 15536/2009

“..... non è il principio di diritto qui in discussione bensì la insindacabile valutazione di merito espressa dalla Commissione regionale sul contenuto del documento informale rinvenuto nei locali dell'azienda il cui valore contabile gestionale è stato escluso possa essere da chiunque riconosciuto quanto ivi riportato, **difettando di qualsivoglia valore probatorio in quanto incerto e di dubbia interpretazione**”

LA RILEVANZA DEL BROGLIACCIO

Insufficienza come elemento fondante

- CTC, sent. 23 maggio 1997, n. 2619
- CTR Sicilia, sez. XXXI, sent. 17 marzo 1998, n. 27
- CTR Piemonte, sez. XXXV, sent. 22 ottobre 1997, n. 210
- CTR Veneto, sez. IV, sent. 7 ottobre 2009, 93
- CTR Toscana, sez. II, sent. 26 febbraio 2000, n. 164
- CASS sent. 2 luglio 2009, n. 15536

Sufficienza come elemento grave, preciso e concordante

- CTR Lazio. Sez. XLIII, sent. 9 maggio 2001, n. 37
- CTR Toscana, sez. XXXIV, sent. 3 gennaio 1998, n. 19
- Cass. 30 gennaio 1986, n. 1987
- Cass. 18 dicembre 2006, n. 27059
- Cass. 14 febbraio 2007, n. 3222
- Cass. 12 marzo 2009, n. 5947

RICONOSCIMENTO COSTI OCCULTI

Corte Costituzionale
08 giugno 2005
Sent. n. 225

"In caso di accertamento induttivo, si deve tener conto, in ossequio al principio di capacità contributiva, non solo dei maggiori ricavi ma anche dell'incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno dunque detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati dal contribuente"

Cassazione Civile
09 settembre 2005
Sent. n. 600

"Il legislatore considera fino a prova contraria ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti, in quanto non ritiene che il contribuente evasore occulti in pari misura i ricavi ed i costi; anzi, la norma muove dal presupposto che il contribuente tenda ad occultare i ricavi, ma non i costi. Né appare lecito presumere che in ogni caso a ricavi occulti necessariamente corrispondano costi occulti"

Corte Cassazione, Sent. n. 4554 del 25/02/2010

'Nei poteri dell'A. F. in sede di accertamento rientra la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, e la rettifica di queste ultime, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi degli atti giuridici compiuti nell'esercizio dell'impresa, con negazione della deducibilità di un costo **sproporzionato** ai ricavi o all'oggetto dell'impresa". Ciò in quanto "costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, nell'accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, **l'onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi**, incombe al contribuente (V. *ex multis*, Cass. n. 11514 del 2001, n. 11240 del 2002, n. 4345 del 2003)"

Corte di Cassazione Sent. n. 8577/2006

- *“Rientra nei poteri dell’Amministrazione finanziaria la **valutazione dell’inerenza** dei costi esposti in bilancio all’attività o beni di impresa da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito, e senza che tale giudizio **incida sulle scelte dell’imprenditore, valendo ai soli fini dell’opponibilità della spesa al Fisco**”*

Corte di Cassazione Sent. n. 20748/2006

- *“La stessa corte ha, altresì, affermato che può essere negata la deducibilità di **costi sproporzionati ai ricavi e all’oggetto dell’impresa**, anche in assenza di irregolarità nella tenuta di scritture contabili”.*

Corte di Cassazione Sent. n. 23635/2008

- “I comportamenti che si pongono in contrasto con le regole del buon senso, uniti alla mancanza di una giustificazione razionale, assurgono al ruolo di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, che legittimano il recupero dei relativi costi”
- “È possibile negare la deducibilità di un costo ritenuto insussistente o sproporzionato, non essendo l’Ufficio vincolato ai valori o ai corrispettivi indicati”.
- “In tema di determinazione del reddito d’impresa, per la valutazione a fini fiscali delle varie prestazioni che costituiscono le componenti attive e passive del reddito, va applicato il principio, avente valore generale, stabilito dall’art. 9 del T.U.I.R. Ne consegue che il Fisco non può considerare legittimamente appostati costi ingiustificati, nella parte superiore al valore di mercato”.

ANTIECONOMICITÀ

Corte di Cassazione n. 417 del 5.10.2007

La disciplina dell'accertamento accorda all'Amministrazione finanziaria la facoltà di rideterminare induttivamente il reddito del contribuente anche in presenza di situazione contabile formalmente corretta laddove le scritture possano ritenersi, complessivamente, non attendibili avuto riguardo ai comportamenti antieconomici tenuti dal soggetto verificato sì da sollevare fondati dubbi sulla veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, anche sulla scorta di presunzioni semplici, maggiore materia imponibile, con relativa inversione dell'onere della prova.

Corte di Cassazione Sent. n. 1915/2008

- *“In tema di accertamento delle imposte sui redditi, in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell’economia, che il contribuente non spieghi in alcun modo, è legittimo l’accertamento del reddito ai sensi dell’ art. 39, primo comma, lett. D), del D.P.R. n. 600/1973”.*

ANTIECONOMICITÀ

CTR VENEZIA, Sez. XXIV, N. 32 del 18.6.2009

La rivendita di auto usate ad un costo inferiore al prezzo di acquisto veste funzione strumentale e di incentivazione alla vendita di auto nuove e non configura un comportamento antieconomico

CTR ROMA, Sez. XX, N. 115 del 27.7.2007

Un comportamento antieconomico dell'imprenditore costituisce, pur in presenza di scritture contabili formalmente corrette, elemento indiziario da cui è consentito dedurre l'esistenza di un reddito occultato; di conseguenza, incombe sul contribuente, il quale voglia contestare tale determinazione, documentare il proprio assunto e fornire una giustificazione razionale ed analitica delle proprie scelte dando adeguata ragione delle singole operazioni giudicate antieconomiche

LA CASSA IN ROSSO E L'INTERVENTO DEI SOCI

la fattispecie integra un'irregolarità nella tenuta delle scritture contabili e in caso di accertata presenza di irregolarità gravi, numerose e ripetute nella tenuta delle scritture contabili gli uffici possono procedere a rideterminazioni induttiva del reddito di impresa ex art. 39, c.2, lett. d) del DPR n. 600/1973

PAGAMENTI CON CASSA NEGATIVA

Cass. sentenza n. 24509 del 2009

- Se il saldo di cassa è negativo e ciò nonostante avvengono dei pagamenti in contanti, è legittimo presumere che questi pagamenti siano stati effettuati con ricavi non dichiarati
- *A seguito di verifica della Guardia di Finanza presso la società V. s.r.l., l'Ufficio Imposte dirette accertava nei confronti della contribuente un maggior reddito ai fini IRPEF ed ILOR per l'anno 1994, in quanto pur risultando il conto cassa negativo per lire 148.073.007 alla data del **2 gennaio 1994**, la società aveva eseguito nel corso dell'anno pagamenti in contanti, senza che dal conto/cassa risultasse la disponibilità delle somme necessarie.*

SINDACABILITÀ DEI COMPORTAMENTI CONTABILI

IL POTERE DI SINDACATO

Circolare 1/2008 GdF

È da riconoscere la possibilità da parte degli organi dell'accertamento di sindacare l'evento materiale" quali ad esempio la verifica del quantum di una plusvalenza patrimoniale o il periodo di possesso di una partecipazione maturato prima della cessione.

ART. 37, BIS DPR 600/73

Regime pex e iscrizioni contabili

La lettera f) delle disposizioni anti-elusive prevede l'inopponibilità all'Amministrazione finanziaria delle classificazioni in bilancio delle partecipazioni detenute al fine di fruire di indebiti risparmi d'imposta.

ART. 1, COMMA 34 L. 244/2007

Comportamenti contabili non coerenti

Ammortamenti, accantonamenti e altre rettifiche di valore imputati al CE dopo l'eliminazione del Quadro EC, possono essere disconosciuti dall'AF se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salvo dimostrare la giustificazione economica in base a corretti principi contabili

Corte di Cassazione Sent. n. 15178/2010

- Sulla base della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 12880 del 2008) in tema di accertamento delle imposte sui redditi, è facoltà dell'Ufficio **contestare anche soltanto i criteri utilizzati dal contribuente nella redazione del bilancio**, per i loro riflessi fiscali negli esercizi futuri, senza necessariamente procedere, per il periodo considerato, alla determinazione di una maggiore pretesa impositiva, e senza che ciò comporti una preclusione al recupero d'imposta per gli anni successivi; ne consegue la legittimità dell'avviso di accertamento limitato alla censura contro un metodo di contabilizzazione e il sistema di deduzione di una spesa o di una quota di spesa sostenuta, assolvendo il predetto atto ad una funzione di regolarizzazione di altri aspetti del comportamento tributario della parte nel periodo, e ad assicurare il corretto svolgimento del rapporto tributario nel futuro (Cass. n. 12880 del 2008, cit.) .

UN CASO PRATICO – estratto da PVC della GDF

verifica fiscale anni 2007 - 2008

La metodologia di contabilizzazione di costi pluriennali che faceva apparire un minor utilizzo degli stessi (ammortamento ridotto) e, la constatazione che il coefficiente di ammortamento applicato dalla società oscillava, apparentemente senza alcuna motivazione, tra l'1% (ammortamento minimo) ed il 15% (ammortamento massimo) con aliquote per alcuni esercizi del 2%, del 3% e del 7,75%, ha indotto i verbalizzanti ad approfondire le ragioni che hanno portato la società ad un tale comportamento contabile. Gli ingenti capitali investiti negli anni 2000 e 2002 per l'acquisto dei suddetti macchinari, infatti, non poteva che essere il frutto di una precisa ed oculata scelta imprenditoriale che mal si conciliava con un immediato utilizzo ridotto (o nullo) degli stessi anni successivi; quantomeno ai verificatori dovevano apparire chiare le ragioni che hanno causato una sottoutilizzazione dei macchinari suddetti (un calo di commesse ecc.)

UN CASO PRATICO – estratto da PVC della GDF

verifica fiscale anni 2007 - 2008

- I *verbalizzanti*, *pertanto*, pur riconoscendo la possibilità concessa dell'attuale normativa fiscale (art. 102 del T.U.I.R. 916/1987) di calcolare coefficienti di ammortamento anche inferiori alla metà delle aliquote massime previste dal DM 31/12/1998, ritengono che tale scelta debba essere supportata da contabilizzazione ispirata a correnti principi contabili; per il combinato disposto dell'art. 2426 del c.c. e del principio contabile OIC n. 16 il processo di ammortamento non può che essere **sistematico** (non può continuamente cambiare presupposti) e **razionale** (deve derivare da calcoli attendibili) .

UN CASO PRATICO – estratto da PVC della GDF

verifica fiscale anni 2007 - 2008

- *Conseguenze della ripresa:*
 - 1) *Indebito (?) allungamento (??) del periodo di ammortamento*
 - 2) *A “percentuali piene” l’ammortamento si sarebbe concluso nel 2006*
 - 3) *Ripresi gli ammortamenti 2007/2008*

- *Sostanza: riviviscenza fiscale di periodi di imposta prescritti*

**SOCIETÀ DI COMODO:
IL QUADRO DELLA
GIURISPRUDENZA
DI MERITO 2010**

- CTP Perugia - sent 98/01/10
- Sintesi della decisione: ACCERTAMENTO ILLEGITTIMO

- **ISTANZA DISAPPLICATIVA RESPINTA**

- *“Si conferma la possibilità di produrre prove ed elementi atti a dimostrare l'impossibilità di raggiungere un reddito superiore ai limiti indicati per le società di comodo anche oltre l'istanza di disapplicazione prevista dall'art. 30 della legge 724/1994. verrebbe meno il diritto di difesa nell'ambito di un contenzioso che nasce al momento del ricorso e non al momento della presentazione della richiesta di interpello alla Dre”*

- **Ricorso accolto. Accertamento annullato. Il contribuente ha **Assolto all'onere della prova****

• CTP Bolzano - sent 149/01/10

- Verifica studi di settore “convertita” in accertamento comodo
- Disconoscimento dell'impostazione contabile adottata: riclassificazione di immobili da rimanenze a immobilizzazioni
- Nel merito della difesa tra l'altro: mancato riconoscimento dell'elemento “stagionalità” (rapporto ricavi/giorni apertura)
- Ricorso accolto. Accertamento annullato. Il contribuente ha **Assolto all'onere della prova**
- **La difesa, a prescindere dalla presentazione dell'interpello preventivo, può essere svolta nelle sedi giurisdizionalmente competenti. Diversamente la norma sarebbe incostituzionale.**

- **CTR Puglia-Bari sez. II - sent 71 del 11/5/2010**
- **Sintesi della decisione:**
- **Il diniego all'interpello disapplicativo è atto autonomamente impugnabile**
 - riferimento: art. 19 del D.lgs. 546/1992
 - Oggetto: controversia su di un rapporto sulla cui regolazione sia sorta una contestazione tra AF e contribuente (C.Cost. n. 3139/1985). Per la cassazione possono essere impugnati gli atti che hanno lo scopo di regolare un rapporto tributario (Cass. n. 7388/2007)
 - Istanza disapplicativa comodo: diniego o revoca agevolazioni (lett. h) art. 19)
 - Per la Commissione, quindi, è atto impugnabile anche se il Legislatore non ne ha regolato le conseguenze
 - Per le Entrate, invece, non è atto impugnabile (lo è solo il successivo eventuale atto di accertamento)

CONTRA RECENTE CTP ANCONA DEL 13/09

- **CTP Treviso - sent 88/05 del 30/06/2010**
- **Sintesi della decisione: ACCERTAMENTO ILLEGITTIMO**

- ISTANZA DISAPPLICATIVA RESPINTA
- IMMOBILE NON AGIBILE come evidenziato dal Comune
- Allegata al ricorso copiosa documentazione (perizia di parte) da cui risulta lo stato di degrado dell'immobile
- Ricorso accolto. Accertamento annullato. Il contribuente ha **ASSOLTO ALL'ONERE DELLA PROVA**

GIURISPRUDENZA DI MERITO

- **CTP Treviso - sent 50/08 del 7/06/2010**
- **Sintesi della decisione: ACCERTAMENTO ILLEGITTIMO**
- **ISTANZA DISAPPLICATIVA RESPINTA: IMMOBILE SFITTO**
- Letterale dalla sentenza: *“La ditta è proprietaria di un capannone industriale. Il capannone ha una superficie di mq. 1300, è stato realizzato negli anni dal 1973 al 1983, con le finiture e gli standard allora in vigore. Nel 2003 si è concluso il contratto con l'ultimo locatore. in quel periodo c'è stata una forte espansione nel comune ed in quelli limitrofi di edifici a carattere artigianale. l'immobile e' rimasto sfitto fino al 2007. Nel 2007 e nel 2008 l'immobile e' stato locato a due ditte ma i contratti sono stati rescissi per l'insolvenza dei conduttori. Ciò premesso la corte ritiene che la non operatività non sia stata una scelta della proprietà ma una situazione di fatto: il mercato non richiedeva quel tipo di immobile, e quando i locatari sono stati trovati, sono risultati insolventi”*
- Ricorso accolto. Accertamento annullato. Il contribuente ha **ASSOLTO ALL'ONERE DELLA PROVA**